



## CITTÀ DI LECCE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 22/03/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE RIFORMULATO (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000) IN BASE AL "PATTO PER LECCE" SOTTOSCRITTO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N° 184 DEL 20/12/2022 (ART. 43 D.L. N. 50/2022 COMMA 5-BIS). I.E.**

L'anno 2023, addì ventidue del mese di Marzo alle ore 09:05, ora di convocazione 9:00, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - ORDINARIA - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BAGLIVO ARTURO		X	18	MIGNONE CARLO	X	
2	BATTISTA LUCIANO		X	19	MOLA ERNESTO	X	
3	BORGIA GIANLUCA		X	20	MOLENDINI GABRIELE	X	
4	CITRARO SAVERIO	X		21	MURRI DELLO DIAGO COSIMO	X	
5	COSTANTINI DAL SANT ALESSANDRO	X		22	OCCHINERI GIOVANNI	X	
6	DELLA GIORGIA SERGIO	X		23	ORLANDO EMANUELA		X
7	DE MATTEIS ANTONIO	X		24	PALA GIORGIO		X
8	FAGGIANO LIDIA	X		25	PASQUINO ANDREA	X	
9	FINAMORE ANTONIO	X		26	PATTI PIERPAOLO	X	
10	FIORE ANDREA	X		27	POLI BORTONE ADRIANA		X
11	GIANNOTTA MARCO		X	28	POVERO PAOLA	X	
12	GIORDANO ANGUILLA ROBERTO		X	29	ROTUNDO ANTONIO	X	
13	GRECO GIANMARIA	X		30	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
14	GUIDO ANDREA	X		31	SCORRANO GIANPAOLO		X
15	MARIANO MARIANO NATALIA	X		32	TRAMACERE ORONZINO	X	
16	MARTINI SEVERO		X	33	VALENTE LUIGI	X	
17	MELE GIULIO	X					

PRESENTI: 23 ASSENTI: 10

**Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:**

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FORESIO PAOLO	X		6	NUZZACI MARCO	X	
2	MIGLIETTA SILVIA	X		7	VALLI ANGELA		X
3	SIGNORE SERGIO	X		8	CICIRILLO FABIA ANNA	X	
4	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X		9	GNONI CHRISTIAN	X	

5	DE MATTEIS MARCO	X						
---	------------------	---	--	--	--	--	--	--

Assente il Consigliere straniero KULHARI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa alla trattazione del **punto 3)** dell'O.D.G.: "**APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE RIFORMULATO (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000) IN BASE AL "PATTO PER LECCE" SOTTOSCRITTO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N° 184 DEL 20/12/2022 (ART. 43 D.L. N. 50/2022 COMMA 5-BIS)**".

Relaziona il SINDACO.

Alle h. 9:49 entra il Cons.re GIORDANO ANGUILLA.

Interviene il Cons.re MOLENDINI.

Interviene il Cons.re PASQUINO che preannuncia anche il voto contrario di tutta la coalizione di centro destra..

Alle h. 10:27 il SINDACO si allontana dall'aula ed è sostituito dal Vice Sindaco SIGNORE.

Alle h. 10:30 circa il SINDACO rientra in aula.

Interviene il Cons.re PATTI.

Interviene il Cons.re GIORDANO ANGUILLA.

Interviene il Cons.re DE MATTEIS.

Interviene il Cons.re VALENTE.

Interviene il Cons.re ROTUNDO.

Per dichiarazioni di voto intervengono i Cons.ri VALENTE – PASQUINO.

Interviene il SINDACO per esporre le conclusioni.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione con sistema elettronico **la Proposta deliberativa** che a maggioranza dei presenti **VIENE APPROVATA.**

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

**PRESENTI N. 22:** CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FINAMORE - FIORE – GRECO – MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – PASQUINO - PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - TRAMACERE – VALENTE.

**ASSENTI N. 11:** BAGLIVO - BATTISTA - BORGIA – GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GUIDO - MARTINI - ORLANDO - PALA - POLI BORTONE - SCORRANO.

**FAVOREVOLI N. 18:** CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE – MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

**CONTRARI N. 4:** FINAMORE - GRECO – PASQUINO – TRAMACERE.

Per cui

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, in base all'istruttoria svolta dal dirigente del Servizio finanziario;

Visti i commi 992 e ss. e ss.mm.ii. dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234:

“In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;

Sul punto vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 della Corte dei Conti dove si chiarisce che la distinzione tra “rimodulazione” e “riformulazione” del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la nuova trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione (Corte dei conti, Sez. Aut., delib. 26 aprile 2018, n. 5/SEZAUT/2018/INPR);

Visto l'art. 43 D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

1. (omissis)

2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero.

3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

- 4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
- 5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo.
- 5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo.

- 6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
- 7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Richiamate le seguenti delibere di C.C. :

- n. 125 del 20/09/2018, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243- bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 per la durata di 15 anni;
- n. 1 del 07/01/2019, di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- n° 60 del 15/06/2022, ad oggetto "proposta misure di cui al comma 2 dell'art. 43 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - definizione linee di indirizzo - approvazione. i.e.";
- n. 1 del 26/01/2022, di esercizio della facoltà di cui al comma 992 e ss. e ss.mm.ii. dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in merito alla possibilità di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- n. 57 del 27/05/2022, di approvazione del rendiconto di gestione 2021;
- n. 184 del 20/12/2022, ad oggetto "presa d'atto avvenuta sottoscrizione del "Patto per Lecce" con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per favorire il riequilibrio finanziario dell'ente - modifica aliquote dell'addizionale comunale IRPEF", di cui lo stesso accordo è parte integrante e sostanziale, in cui si dà atto che il termine per la presentazione del nuovo piano è il 25/03/2023 ;
- n. 11 del 28/02/2023, di approvazione del Documento unico di programmazione 2023 - 2025 con gli atti di programmazione settoriali;
- n. 12 del 28/02/2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di competenza 2023 - 2025 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011);

Trattandosi di riformulazione del piano, si indicano i seguenti riferimenti:

- delibera n. 173/2021/PRSP del 2/12/2021 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia, notificata a mezzo PEC in pari data, con cui si comunicava la non approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 7/01/2019, ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL;
- nota prot. n. 0036734/2022 del 01/03/2022 a firma del Sindaco, con cui si è comunicato alla Corte dei Conti SS.UU., alla Cosfel e alla Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi 992 e 994 e ss.mm.ii., che il Comune intende avvalersi della facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- "Accordo tra lo Stato e il Comune di Lecce per il riequilibrio strutturale", sottoscritto digitalmente in data 22/11/2022 dal Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano in data 25/11/2022 (allegato 2.1 al presente atto), trasmesso all'ente dalla Presidenza CdM a mezzo PEC con nota prot. DICA-0032526-P-30/11/2022- 4.8.3.7 e assunto al protocollo generale dell'ente con n. di registrazione 199177 del 30/11/2022 (allegato 2.2) ;
- dispositivo del giudizio n. 764/SR/EL nel quale, all'udienza del 18/01/2023 la Corte dei Conti – Sezioni Riunite, ha deciso di rinviare l'udienza al 19 aprile 2023 per verificare l'adozione del nuovo piano riformulato e per le conseguenti determinazioni;

Considerato che nella deliberazione n° 125 di C.C. del 20/09/2018, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è stata illustrata la grave situazione finanziaria in cui versava il Comune, manifestatasi nei seguenti modi: massiccio ricorso all'anticipazione di tesoreria e mancata restituzione della stessa al 31.12, scarsa capacità di riscossione, elevati tempi di pagamento, alto disavanzo di amministrazione;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018 con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che "il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate" e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Visto l'art. 243-bis, comma 7, TUEL, che dispone: "Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che lo stesso comma precisa che "per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori".

Preso atto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici e delle posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive, l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'art. 194, TUEL, totalizza l'importo di € 1.005.554,47;

Rilevato che:

- a tale situazione debitoria, emersa in sede di istruttoria del piano pluriennale di riequilibrio finanziario, si aggiunge il disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto di gestione dell'anno 2021, pari ad € 72.263.611,06, per una complessiva esposizione debitoria dell'ente pari a € 73.269.165,53 ;
- all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è necessario prevedere anche un accantonamento prudenziale, legato alle passività potenziali derivanti dal contenzioso pendente, come censito dal settore finanziario sulla base delle informazioni trasmesse dall'Avvocatura comunale, tale per cui i debiti fuori bilancio da riconoscere nel 2023 sono da considerarsi già ricompresi nel disavanzo quantificato col rendiconto 2021, che conteneva un cospicuo accantonamento a fondo contenzioso di € 10.000.000;

Visto che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio";

Preso atto che nei primi anni di vigenza del piano oggetto di riformulazione, nonché in quello riformulato, viene data specifica ed esplicita attuazione alle suddette disposizioni;

Rilevato inoltre che, già a partire dall'esercizio finanziario 2021, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente;

Considerato inoltre che in tale ottica, anche nella redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano;

Considerato dunque che si propone una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo 2023-2033, di € 73.269.165,53 che prevede, nel piano, il riassorbimento dell'esposizione debitoria attraverso:

- aumento delle entrate servizi a domanda ind.le;
- riduzione quote capitale mutui da rinegoziazione cdp 2020 e riduzione tasso interesse FAL 2022;
- riduzione spese di personale integrata con aumenti CCNL rispetto all'anno base 2018 (anno antecedente l'approvazione del PRFP);
- riduzione FCDE per miglioramento capacità riscossione;
- azzeramento anticipazione di tesoreria ;
- riduzione spese prestazioni di servizi ;
- maggiore entrata sanzioni per violazioni al Cds al netto incremento proporzionale FCDE.

Considerato inoltre che, per il conseguimento dell'avanzo corrente nel bilancio comunale, è stata attivata, nella parte corrente del bilancio, una manovra strutturale di € 61.737.994, tra il 2023 e il 2033, che si propone di incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, dettagliando ampiamente la stessa manovra nel piano di riequilibrio;

Considerato che saranno prese, anche in ordine alle partecipazioni comunali, tutte le iniziative ritenute utili anche in relazione al quadro normativo di riferimento e alla sua evoluzione;

Ritenuto di dover attivare un costante monitoraggio delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;

Rilevato che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

<b>Rapporto passività/impegni di cui al titolo I</b>	<b>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</b>
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

Rilevato che la durata massima del piano di riequilibrio potrebbe essere di 20 anni, ma l'ente ha ritenuto di confermare la durata del piano del 2019 (fino al 2033) e l'ammontare della quota annua da disavanzo da PRFP, utilizzando eventuali margini migliorativi non legati all'attuazione anticipata di specifiche misure previste da piani di rientro per abbattere le quote di disavanzo poste a carico degli esercizi più lontani nel tempo (articolo 111 comma 4-bis del D.L. n. 18 del 2020 ss.mm.ii.) :

disavanzo 31.12.2021	72.263.611,06
----------------------	---------------

DFB da riconoscere	1.005.554,47
Impegni tit. I rendiconto 2021	105.424.991,63
	69,50%

Considerato che il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Puglia e al Ministero dell'Interno-Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018 è riportato nell'allegato 1 della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del dirigente del servizio finanziario;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 18 in data 15/03/2023 ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 7.3.2022;;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere reso dalla competente Commissione Consiliare Bilancio in data 17/03/2023;

**Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 4 espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato**

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, di cui all'allegato 1, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2023-2033;

**DI ALLEGARE**, altresì, al seguente piano (fra le parentesi le numerazioni degli allegati):

2. "Accordo tra lo Stato e il Comune di Lecce per il riequilibrio strutturale", sottoscritto digitalmente in data 22/11/2022 dal Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano in data 25/11/2022 (all. 2.1), trasmesso all'ente dalla Presidenza CdM a mezzo PEC con nota prot. DICA-0032526-P-30/11/2022 (all. 2.2)- 4.8.3.7 e assunto al protocollo generale dell'ente con n. di registrazione 199177 del 30/11/2022 ;
3. fabbisogno personale 2023-2025, estratto dall' ultimo PIAO approvato dalla Giunta comunale di G.C. n. 89 del 10/03/2023 ;
4. nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2025 con evidenza al paragrafo "Fondo di garanzia debiti commerciali" (pag. 16) del debito commerciale e dell'indicatore di ritardo 2022;
5. determinazione cassa vincolata al 31.12.2022 ;
6. DGC n.107-2022 del\_07-04-2022 ed allegati - riaccertamento dei residui da ultimo rendiconto approvato (2021);

**DI DISPORRE** che il settore economico proceda, in concomitanza con i momenti previsti per il monitoraggio degli equilibri di bilancio previsti dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilità, alla verifica dell'attuazione delle misure previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

**DI INVIARE** la deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Puglia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, con sistema elettronico, dei Consiglieri presenti in aula consiliare:**

**PRESENTI N. 22:** CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FINAMORE – FIORE – GRECO – MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – PASQUINO - PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - TRAMACERE – VALENTE.

**ASSENTI N. 11:** BAGLIVO - BATTISTA - BORGIA – GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GUIDO - MARTINI - ORLANDO - PALA - POLI BORTONE - SCORRANO.

**FAVOREVOLI N. 18:** CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE – MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

**CONTRARI N. 4:** FINAMORE - GRECO – PASQUINO – TRAMACERE.

### DELIBERA

**Di dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.**

**I suddetti interventi sono integralmente riportati  
nel resoconto in atti.**



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge.

Segretario Generale

Anna Maria Guglielmi  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

Il presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

Presidente del Consiglio

Carlo Mignone  
*(atto sottoscritto digitalmente)*